



Capitolato Speciale d'appalto

Oggetto dell'appalto

Si richiede la fornitura del seguente materiale Logitech:

Q.tà	Descrizione	SKU NUMBER
80	Rally - SISTEMA RALLY STANDARD	960-001218
5	Rally - RALLY PLUS	960-001224
85	Rally Mounting Kit	939-001644
90	MIC POD MOUNT	952-000002
1	Rally Mic Pod Hub	939-001647
4	Rally Mic Pod	989-000430

È possibile fornire i prodotti richiesti anche mediante *bundle* di prodotti che li contengano. Tutti i prodotti hardware devono essere coperti da garanzia on-center per un periodo minimo di 24 mesi

Condizioni ed esecuzione della fornitura

Il materiale deve essere nuovo di fabbrica, adatto al mercato italiano e conforme alla normativa vigente (marcatura CE ecc)

La merce dovrà essere consegnata a cura e spese dell'impresa aggiudicataria:

- entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dall'ordine; è ammessa la consegna in due fasi purchè nella prima, **entro 30 gg**, venga consegnato almeno il 50% degli apparati e relativi accessori mentre il rimanente potrà venire consegnato nella seconda **entro 40 gg**
- al seguente indirizzo: Università di Trieste – Edificio H2 - via Alfonso Valerio, 12 – 34127 Trieste, orario di consegna: 9-15 e su appuntamento in altri orari;
- perfettamente imballata;

In caso di inosservanza del termine di consegna la stazione appaltante provvederà ad applicare le penali di cui al paragrafo "**Inadempimento e penalità**".

Accettazione della merce



La merce verrà collaudata dal personale della stazione appaltante entro 10 giorni lavorativi dalla consegna del materiale. In caso di riscontrata difformità da quanto offerto e/o malfunzionamento, verrà data notifica alla ditta e questa sarà obbligata a provvedere a regolarizzare la fornitura entro 10 giorni lavorativi dalla comunicazione. In caso di inosservanza di tale prescrizione si applica quanto previsto dal paragrafo **“Inadempimento e penalità”**.

Costi della sicurezza

Viene richiesto di specificare i “Costi della Sicurezza”, ovvero i costi che l’aggiudicatario deve sostenere ai fini del rispetto della normativa di legge sulla sicurezza nell’esecuzione dell’appalto.

Cauzione definitiva

L’aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell’aggiudicazione (che avverrà tramite comunicazione sul portale del MEPA) e prima della stipula del contratto, deve presentare una cauzione definitiva a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione della fornitura. La cauzione deve rispettare tutti i requisiti richiesti ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti.

La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto.

La cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale sarà costituita, a scelta del concorrente:

- in contanti, con bonifico, in assegni circolari o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante, allegando la relativa ricevuta in originale del versamento;
- da fideiussione bancaria o assicurativa emessa da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161



del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Inadempimento e penalità

- Mancato rispetto del termine di adempimento di consegna.

Scaduto il termine di 5 (cinque) giorni previsto per la consegna, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla stazione appaltante stessa, né a caso fortuito o forza maggiore, una penale pari allo 0,1% (zero/uno per cento) del corrispettivo della fornitura (considerato al netto dell'I.V.A.).

Decorso 20 giorni di ritardo la stazione appaltante si riserva la facoltà, in considerazione dell'andamento della fornitura, di considerare il fornitore inadempiente e di conseguenza dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. Civ. incamerando la cauzione

- Mancato rispetto del termine di adempimento di regolarizzazione della fornitura.

Scaduto il termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica di difformità e/o malfunzionamento la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, per ogni giorno solare di ritardo non imputabile alla stazione appaltante né a caso fortuito o forza maggiore, una penale pari allo 0,1% (zero/uno per cento) del corrispettivo della fornitura (considerato al netto dell'I.V.A.).

Decorso il termine di 15 (quindici) giorni la stazione appaltante si riserva la facoltà, sulla base dell'esito del collaudo, di considerare il fornitore inadempiente e di conseguenza dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. Civ. Incamerando la cauzione

Costi della sicurezza

Viene richiesto di specificare i costi relativi alla sicurezza generale dell'Impresa ed afferenti all'esercizio dell'attività svolta dalla medesima.



Documentazione amministrativa da presentare

Ai concorrenti viene chiesto di presentare nella documentazione amministrativa:

- Il Capitolato firmato digitalmente per accettazione di tutte le condizioni (alleg. 1)
- il DGUE firmato digitalmente (alleg. 2)
- la comunicazione relativa al bollo firmata digitalmente (alleg. 3)
- il PassOE
- Eventuale documentazione relativa all'avvalimento
- Eventuali atti relativi a R.T.I. o Consorzi

Documentazione di offerta economica

La dichiarazione di offerta economica, a pena di esclusione contiene l'offerta economica, predisposta obbligatoriamente secondo l'Allegato 4 - Dichiarazione di offerta economica. Tale dichiarazione consente di esplicitare il dettaglio dei prezzi dei singoli componenti la fornitura. Inoltre va compilata obbligatoriamente anche l'offerta economica generata dalla piattaforma MePA.

A pena di esclusione, l'offerta economica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore e inserita nella busta virtuale economica del MePA.

I costi espressi in euro, esclusivamente con due decimali, si intendono al netto dell'IVA;

I prezzi indicati per i componenti devono rimanere validi, ai fini di eventuali ulteriori acquisti, per almeno 6 mesi;

I prezzi indicati devono essere comprensivi dei costi di consegna e di ogni altro onere che resta esclusivamente a carico dell'operatore economico affidatario.

Variazioni entro il 20%



Il Committente, qualora in corso di esecuzione di tutte le prestazioni dedotte in Contratto si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni stesse fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, si riserva di imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel Contratto originario. In tal caso l'Appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Tracciabilità dei flussi

L'affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136, e s.m.i.

Ove le transazioni relative al servizio aggiudicato con la presente gara avvengano senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane S.p.A. oppure, comunque, in violazione degli obblighi di tracciabilità ai sensi dell'art. 3 L. 136/2010, il contratto si risolve immediatamente di diritto ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della sopra citata legge, fatto salvo il recupero del maggior danno.

Anticipazione del prezzo

L'affidatario potrà richiedere l'anticipazione del prezzo come previsto dall'art. 35 comma 18 del Codice il tutto subordinatamente alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione

Cessione e subappalto del contratto

A pena di nullità è vietata, in tutto o in parte, la cessione del contratto. In caso di inosservanza da parte dell'affidatario di tale divieto, l'Università, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Il subappalto è ammesso nei limiti previsti dall'art. 105 del Codice.

Risoluzione del contratto – diffida ad adempiere

Ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, possono determinare la risoluzione del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:



- a) aver commesso, nel corso di validità del contratto, inadempienze che comportino l'applicazione delle penalità indicate al precedente articolo tali da rendere insoddisfacente la fornitura, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità e la regolarità; o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato.
- b) inadempimento alle disposizioni, riguardanti i tempi per l'eliminazione di vizi e irregolarità;
- c) violazioni degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R.;
- d) violazione degli obblighi previsti dal DPR 16/4/2013, n. 62, contenente "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici", a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Amministrazione;
- e) violazione dell'obbligo della tutela della riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato.

In tali casi il contratto si intenderà automaticamente risolto quando siano decorsi inutilmente 15 giorni naturali e consecutivi dalla preventiva diffida ad adempiere formulata dall'Università a mezzo P.E.C. o raccomandata con ricevuta di ritorno. Entro il termine dei 15 giorni l'affidatario può adempiere e/o presentare le proprie osservazioni giustificative.

Analogamente il contratto si intenderà automaticamente risolto nel caso di inadempienze gravi o ripetute.

Risoluzione del contratto e clausola risolutiva espressa

Ai sensi degli artt. 1453 e 1456 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione espressa *ipso jure* del contratto d'appalto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate:

- a) perdita dei requisiti a contrarre con la pubblica amministrazione o qualora risulti a posteriori che l'affidatario non possieda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla selezione e/o esecuzione delle prestazioni;
- b) qualora l'affidatario risulti destinatario di provvedimenti definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze previsti dalla nor-



- mativa antimafia, ovvero di pendenze di procedimenti per l'applicazione delle medesime disposizioni, ovvero di condanne che comportino l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- c) mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti;
 - d) violazioni gravi degli obblighi di riservatezza dei dati di cui al G.D.P.R., e/o di riservatezza operata contro il divieto espresso nel presente Capitolato, di gravità tale da non consentire l'ulteriore prosecuzione delle obbligazioni contrattuali;
 - e) inottemperanza alle prescrizioni della clausola c.d. di "pantouflage";
 - f) frode nell'esecuzione della fornitura;
 - g) cessione, in tutto o in parte, del contratto in violazione delle disposizioni del presente Capitolato;
 - h) cessazione di attività, concordato preventivo senza continuità aziendale, fallimento, o apertura di una qualsiasi procedura di liquidazione comunque denominata;
 - i) subappalto non autorizzato o al di fuori dei casi espressamente consentiti dalla legislazione vigente;
 - j) D.U.R.C. irregolare per due volte consecutive o tre volte in totale durante il periodo dell'esecuzione contrattuale;
 - k) ammontare delle penali applicate nei confronti dell'affidatario che supera il 10% dell'importo contrattuale al netto dell'IVA;
 - l) violazione degli obblighi ed inosservanza delle disposizioni contenute nel Patto di integrità sottoscritto dall'affidatario in sede di gara, ai sensi dell'art. 1, c.17, della Legge 190/2012 e s.m.i.;
 - m) arbitraria e ingiustificata interruzione della fornitura, non dipendente da causa di forza maggiore;
 - n) aver commesso, nel corso del periodo di validità del contratto, una serie di inadempienze gravi e/o ripetute nel tempo, che comportino l'applicazione delle penalità indicate o tali da rendere insoddisfacente la fornitura, formalmente contestate ai sensi del presente Capitolato, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità della fornitura; o per prestazione professionale irregolare, o giudicata scarsamente produttiva, o insufficiente in relazione alle condizioni stabilite dal presente Capitolato;



- o) manifesta incapacità e/o grave inefficienza nella gestione ed esecuzione della fornitura palesemente inadeguato agli standard qualitativi delineati nel Capitolato, negli allegati e nell'offerta presentata dall'affidatario in sede di gara;
- p) qualora l'affidatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa;
- q) ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Il verificarsi di una delle fattispecie sopra descritte determina la risoluzione di diritto del contratto con efficacia immediata, a seguito di comunicazione effettuata dall'Università, mediante PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, a cui faranno seguito le conseguenze che la risoluzione comporta:

- l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'affidatario, il regolare funzionamento delle forniture e dei servizi connessi, con richiesta quindi del risarcimento delle maggiori spese che l'Università dovrà sostenere anche per il rimanente periodo contrattuale;
- richiesta del risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti subiti a causa di negligenze, errori ed omissioni commessi dall'affidatario nell'espletamento della fornitura, oltre all'applicazione delle penali già contestate;
- escussione della garanzia definitiva, che verrà incamerata dall'Università;
- l'Università non corrisponderà alcun compenso per le prestazioni non eseguite o non eseguite correttamente.

Sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di cui agli artt. 107 e 108 del Codice.

Risoluzione del contratto – termine essenziale

Ai sensi degli artt. 1453 e 1457 del codice civile in tema di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, determinano la risoluzione del contratto, anche in assenza di produzione di danno, le circostanze di seguito elencate e che costituiscono grave inadempimento comportando il diritto potestativo dell'Università di risolvere ipso jure il contratto, con le conseguenze di cui all'articolo che precede:

- a) mancata tempestiva reintegrazione della garanzia definitiva;



- b) mancata adozione, entro il termine di 15 giorni, degli adeguati provvedimenti richiesti con le prescrizioni formulate dal D.E.C., senza che siano state presentate adeguate controdeduzioni entro il medesimo termine;

Privacy e riservatezza dati ed informazioni

L'affidatario si impegna a rispettare quanto previsto dal GDPR (General Data Protection Regulation) di cui al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni dell'Università di cui venga eventualmente a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto.

Tali dati devono essere utilizzati dall'affidatario esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione delle attività previste dal Capitolato e non possono essere divulgati per nessun motivo.

In particolare, l'affidatario deve:

- a) mantenere la più assoluta riservatezza su atti e documenti di carattere amministrativo e/o tecnico e di qualsiasi altro materiale informativo di cui venga in possesso durante l'esecuzione del contratto;
- b) non divulgare a nessun titolo le informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'appalto, neanche dopo la scadenza del contratto, salvo i casi in cui l'Università abbia espresso preventivamente e formalmente il proprio consenso;
- c) adottare, nell'ambito della propria struttura organizzativa e operativa, le opportune disposizioni affinché l'obbligo di cui sopra sia scrupolosamente osservato e fatto osservare dai propri collaboratori e dipendenti, nonché dai terzi estranei eventualmente coinvolti nell'esecuzione del contratto.

Nel caso di accertata inadempienza agli obblighi del presente articolo, l'Università ha facoltà di risolvere il contratto, fatta salva ogni altra azione per il risarcimento del danno.

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura:

- a) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
 - il personale interno dell'Università degli Studi di Trieste,



- ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990,
- l'A.N.A.C.,
- b) i diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 13, co. 2 lett. b) del GDPR, a cui si rinvia, tra i quali il diritto di chiedere al titolare del trattamento (sotto citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica,
- c) il titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Trieste che al bisogno provvederà alla formalizzazione della nomina dei Responsabili della protezione dei dati,
- d) il Responsabile della protezione dei dati: Data Protection Officer (RPD-DPO) è l'avvocata Valentina Carollo contattabile ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
PEC: ateneo@pec.units.it, mail: dpo@units.it .

Contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall'art. 57, paragrafo 1, lettera f) del citato Regolamento (UE) 2016/679.

L'affidatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza, non divulgandoli in alcun modo e non utilizzandoli per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. L'affidatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione necessaria per la partecipazione a gare e appalti, previa comunicazione all'Università.

Responsabile del procedimento e richiesta chiarimenti

Responsabile del Procedimento è il sig. Paolo Piccoli

Per qualsiasi informazione in ordine alla presente procedura, le Società concorrenti dovranno avvalersi esclusivamente della piattaforma MEPA di CONSIP; analogamente la stazione appaltante si avvarrà di tale piattaforma per qualsiasi comunicazione in ordine alla presente R.d.O.

Foro competente

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, l'affidatario dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio.



Le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto saranno definite mediante il ricorso agli accordi bonari di cui all'art. 206 del d.lgs. 50/2016.

Qualora la controversia debba essere definita dal giudice, sarà competente il Tribunale di Trieste, rimanendo altresì esclusa la competenza arbitrale.